

**Statuto**  
**-Jill Phipps-**  
**"Associazione Etica Antispecista"onlus**

\*\*\*\*\*

**Art. 1**  
**Costituzione, denominazione e sede**

1) E' costituita, ai sensi della Legge 460/97, l'Associazione organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata **-Jill Phipps- "Associazione Etica Antispecista"** siglabile Jill Phipps "A.E.A.onlus" con sede legale nel Comune di Albagnano (AT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma con comunicazione agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ha l'obbligo nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

**Art. 2**  
**Scopi e finalità**

1) L'associazione si prefigge come scopo principale la diffusione dei principi antispecisti e di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, combattendo ogni forma di violenza e sfruttamento. Sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

In particolare verrà dato grande rilievo alla tutela degli animali come aspetto fondamentale della tutela della natura; Si opererà pertanto per la valorizzazione all'interno della società dei loro diritti, al fine di creare una coscienza ecoanimalista e biocentrista, che veda il rispetto della natura come elemento centrale di una civiltà realmente progredita; Si dovrà sempre rispettare nello svolgimento dell'attività sociale il principio di solidarietà globale verso coloro che soffrono o si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dalla razza o dalla specie (umana o non umana) a cui appartengano. A questo scopo s'intende aderire alla concezione di *persona non humana* da adottarsi per gli individui delle specie non umane, figura da introdursi anche nell'ordinamento giuridico. Si auspica l'estensione di detto principio all'interno delle organizzazioni di difesa dei diritti umani e degli animali, al fine di colmare la distanza spesso esistente fra coloro che si occupano della natura, ed in particolare degli individui non umani, e coloro che si adoperano per le persone umane.

2) L'associazione si propone di operare per la tutela dell'ambiente e della natura e per la diffusione di una cultura che non limiti l'ecologia a protezione di particolari aree limitate, ma recuperi, nell'ambito di una visione biocentrica, quel rapporto e quelle leggi immutabili esistenti tra l'uomo e la Natura di cui la civiltà moderna non vuole tener conto; si intende promuovere un consumo consapevole e attento alle risorse, rispettoso della natura e dell'ambiente, in un'ottica che mira a ridurre l'impatto ambientale del nostro modo di produrre e consumare. L'associazione darà rilievo all'utilizzo di energie rinnovabili, tecnologie ecosostenibili, metodi di produzione e coltivazione sostenibile (permacoltura, sinergico, biodinamico, biologico), studio e salvaguardia della biodiversità, utilizzo e produzione dei prodotti naturali biodegradabili e non inquinanti, autoproduzione dei beni alimentari, riciclo dei materiali, metodi di cura alternativi (naturali), diete naturali e non violente.

### **Art. 3 Attività**

1) Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a)** Gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura s'intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b)** Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- c)** Intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzazioni, soccorso, assistenza e riallocazione degli animali maltrattati, randagi o abbandonati);
- d)** Promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali e sull'ambiente;
- e)** Organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, raccolta firme, banchetti di diffusione materiale di propaganda, convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali, cene e altre attività culturali; Pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; Organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze e altro, ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- f)** Organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- g)** Assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- h)** Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, sensibilizzazione, ecc;
- i)** Favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- l)** Elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy -in un'ottica di corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale - come tecnica di intervento terapeutico volta a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale dei soggetti più deboli, con particolare attenzioni verso minori e disabili;

2) L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- Possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- Fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- Avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

### **Art. 4 Patrimonio e risorse economiche**

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a)** beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b)** da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
- c)** da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a)** dalle quote sociali;
- b)** dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c)** da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3) L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

5) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 5** **Soci**

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6** **Criteri di ammissione ed esclusione**

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a)** Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- b)** Per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- c)** Per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d)** Per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Art. 7** **Diritti e Doveri dei soci**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

**a) I soci hanno diritto:**

- Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

**b) I soci sono obbligati:**

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

### **Art. 8** **Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

### **Art. 9** **Assemblea dei Soci**

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Segretario. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un sostituto.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto o a mezzo e-mail con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissidenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci**

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
  - Elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - Elegge i membri del Collegio dei Proibiviri;
  - Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - Delibera sull'esclusione dei soci;
  - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  - Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

**Art. 11**  
**Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

**Art. 12**  
**Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sei consiglieri che durano in carica dieci anni e sono rieleggibili.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elenco Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
  - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  - Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto o a mezzo e-mail con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

### **Art. 13 Presidente**

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Viene inoltre delegato il Segretario dell'associazione allo svolgimento di tutti gli oneri presidenziali qualora il Presidente ne fosse impedito.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

### **Art. 14 Comitati Tecnici**

1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

### **Art. 15 Scioglimento**

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) Il patrimonio al netto residuo come da ultimo bilancio redatto alla data di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere obbligatoriamente devoluto al altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art. 16**  
**Norme finali**

1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Albugnano, 09 Marzo 2017

Letto, approvato e sottoscritto

*Daniela Shehu*

Daniela Shehu

*Ombretta Mattioli*

Ombretta Mattioli